



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Responsabile della trasparenza

Regolamento di amministrazione e contabilità  
del Gruppo parlamentare  
“Controcorrente  
Ismaele La Vardera Presidente”

*(Comunicato in Aula nella seduta n. 261 dell'1 luglio 2026)*

**REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

approvato dall'Assemblea del Gruppo in data 01/07/2026

**Articolo 1***Oggetto e generalità*

1. Il presente Regolamento interno disciplina, ai sensi degli articoli 25.bis, 25.ter e 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana ed in armonia con le previsioni di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 1, la gestione amministrativa, contabile e il rendiconto del "Gruppo Parlamentare Controcorrente - Ismaele La Vardera Presidente", di seguito denominato Gruppo, nonché le modalità ed i criteri di gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea Regionale e per la tenuta della contabilità.

2. L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare e la gestione complessiva delle entrate e delle spese del Gruppo è riferita al periodo intercorrente tra la data di costituzione del Gruppo e la fine della legislatura o al minor periodo coincidente con lo scioglimento del Gruppo stesso.

**Articolo 2***Soggetti autorizzati alla spesa ed alla gestione*

1. Il Presidente del Gruppo o, in sua assenza, il Vicepresidente è responsabile delle spese sostenute dal Gruppo e ne risponde direttamente.
2. Nessuna spesa può essere sostenuta in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
3. La gestione del bilancio e le relative rilevazioni nel sistema informativo contabile sono svolte da un'unità di personale del Gruppo incaricata dal Presidente.

**Articolo 3***Spese ammissibili*

1. Il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.l.
2. Ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo, intesa come quella che si evince dalla giurisprudenza consolidata e dai documenti programmatici approvati dall'Assemblea Regionale Siciliana.
3. È fatto divieto di impiegare anche parzialmente le somme trasferite dall'Assemblea Regionale Siciliana per:

- finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti e movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di rappresentanti interni ai partiti e movimenti medesimi;
  - spese inerenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale viga il divieto ai sensi della disciplina statale in materia di par condicio;
  - spese sostenute dai deputati nell'espletamento del mandato o spese personali dei deputati;
  - acquistare strumenti d'investimento finanziario;
  - acquistare automezzi.
4. I contributi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana per spese di personale sono impiegati secondo le modalità indicate dalla disciplina interna della stessa Assemblea.
5. Ai sensi delle normative vigenti, sono considerate ammissibili le sole tipologie di spese consentite nelle disposizioni allegate al DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

#### Articolo 4

##### *Tracciabilità dei pagamenti*

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dall'Assemblea e tutte le spese sono operate da apposito conto corrente intestato al Gruppo Parlamentare.
2. I pagamenti sono operati esclusivamente mediante bonifici bancari, con esplicita esclusione del ricorso ad assegni e maneggio di contanti, salvo quanto previsto nel successivo comma.
3. Per rispondere ad effettive esigenze logistiche o imposte da previsioni normative il Presidente potrà comunque attivare ulteriori strumenti di pagamento anche elettronico purché venga egualmente garantita la costante tracciabilità delle operazioni.
4. Per particolari esigenze di servizio e previa autorizzazione da parte del Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, è ammessa l'anticipazione di somme esclusivamente a dipendenti in servizio, comunque per il sostenimento di spese inerenti quelle ammissibili per il Gruppo. E in ogni caso escluso il ricorso ad anticipazioni a Deputati o soggetti esterni al Gruppo.
5. Eventuali somme contanti, fino all'importo massimo consentito dalla legge, prelevate dal conto corrente del Gruppo possono essere utilizzate esclusivamente per le minute spese e dovranno essere rendicontate, corredate da idonea documentazione fiscale e amministrativa, in maniera analitica e con la compilazione di un'apposita nota spese.

## Articolo 5

*Documentazione contabile*

1. La documentazione contabile relativa alle spese viene custodita presso gli uffici del Gruppo stesso secondo quanto previsto dalla vigente disciplina.
2. Ogni spesa deve essere debitamente documentata con l'originale documentazione contabile-fiscale (fattura elettronica, ricevuta fiscale e/o altro documento idoneo) relativa alla medesima spesa.
3. Per le spese relative al personale la documentazione è rappresentata dai contratti di lavoro, dalle buste-paga e dai documenti relativi ai versamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

## Articolo 6

*Sistema contabile*

- 
1. Il Gruppo adotta il sistema contabile semplificato adeguato per la predisposizione del Rendiconto di esercizio annuale di cui all'allegato B del DPCM 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.
  2. Per la predisposizione del Rendiconto di cui all'articolo 7 si fa ricorso a criteri di cassa ed ai principi e criteri di valutazione e classificazione in materia contabile vigenti ed applicabili.
  3. Fermo restando quanto disciplinato nel precedente comma 1, il Gruppo può dotarsi di ulteriori sistemi contabili o extracontabili che sono ritenuti opportuni al fine di approfondire le analisi economico finanziarie e per le attività di controllo interno.

## Articolo 7

*Rendiconto*

1. Ai sensi dell'articolo 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale il Gruppo approva, entro quaranta giorni dalla chiusura dell'anno civile, il Rendiconto di esercizio annuale che, corredato della prescritta documentazione, è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea. Il Presidente del Gruppo sottoscrive il Rendiconto.
2. Il Rendiconto è redatto secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente secondo il modello indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213.
3. I documenti riepilogativi contabili sono redatti nel rispetto dei principi di veridicità, corretta e trasparenza e devono fornire una visione chiara e corretta della situazione amministrativa e contabile del Gruppo, nel rispetto della vigente normativa.

## Articolo 8

*Organo di revisione*

1. L'Assemblea del Gruppo Parlamentare elegge un Revisore unico.
2. Il Revisore, che deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'incarico si conclude in ogni caso in qualsiasi ipotesi di cessazione del Gruppo.
3. Il revisore può cessare dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere il mandato, incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 4, nonché per revoca a mezzo di deliberazione dell'Assemblea del Gruppo nelle sole ipotesi di inadempienza e comunque in caso non presenti la prescritta relazione al Rendiconto entro 10 giorni dall'avvenuta consegna del documento.
4. Valgono per il Revisore tutte le casistiche di incompatibilità previste dalla legge. L'incarico di Revisore non può essere in ogni caso esercitato dai parlamentari nazionali, regionali o europei in carica, dal personale dipendente dell'Assemblea Regionale Siciliana, dei Gruppi Parlamentari o di partiti e movimenti politici, dal personale in servizio presso la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia.
5. Il Revisore, nell'esercizio del proprio mandato, ha pieno accesso agli atti e documenti occorrenti e può partecipare alle sedute degli Organi interni del Gruppo.
6. Il Revisore svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità finanziaria, contabile ed economica della gestione, sui procedimenti relativi all'acquisizione di entrate, all'effettuazione di spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali e sulla correttezza delle procedure contabili e della relativa documentazione. Il Revisore relaziona sulla proposta di deliberazione assembleare relativa al Rendiconto, rende pareri sulle richieste provenienti dall'assemblea in materia contabile, economica e finanziaria e può operare verifiche trimestrali di cassa. Il Revisore provvede altresì a rendere referto all'assemblea nelle ipotesi di grave irregolarità della gestione, procedendo agli adempimenti ex Legge 20/1994 di propria competenza.
7. Il compenso del Revisore non può essere superiore a quello previsto dalla vigente disciplina per gli organi di revisione degli enti locali in riferimento alla classe demografica del Comune capoluogo della Regione.

## Articolo 9

### *Personale*

1. Per l'espletamento delle funzioni d'istituto il Gruppo si avvarrà delle prestazioni lavorative di personale, che verrà contrattualizzato ed impiegato secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla vigente disciplina legislativa e della normativa interna dell'Assemblea Regionale.
2. Il personale tutto dipende gerarchicamente dal Presidente ed è chiamato ad osservarne le disposizioni impartite direttamente o per mezzo dei soggetti dallo stesso preposti al coordinamento.
3. Al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'ottimale organizzazione del lavoro il Presidente potrà disporre per iscritto l'adozione di un organigramma interno e l'eventuale attribuzione di specifiche mansioni e carichi di lavoro. Il Gruppo potrà inoltre, entro i limiti previsti dalla vigente disciplina, ricorrere alla contrattazione collettiva per disciplinare aspetti normativi ed economici in funzione delle esigenze tecnico-organizzative.

## Articolo 10

### *Pubblicità e trasparenza*

1. Al fine di assicurare adeguata trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche, il Rendiconto viene pubblicato anche sul sito internet del Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

## Articolo 11

### *Norma finale*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente disciplina interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla disciplina indicata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213, alla disciplina vigente in materia di gestione e contabilità delle associazioni non riconosciute.

## Articolo 12

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo.